

GLI
SPECIALI



CISL
PENSIONATI



IL SILENZIO NON SALVA

**VIOLENZA
CONTRO LE DONNE:
QUADRO NORMATIVO
E STRUMENTI DI TUTELA**

APPROFONDIMENTI, ANALISI E RIFLESSIONI su temi importanti per pensionati e famiglie

INDICE

Premessa	p. 3
1. LA LEGGE SUL FEMMINICIDIO (Legge 2 dicembre 2025, n. 181)	p. 4
2. IL C.D. "CODICE ROSSO" (Legge 19 luglio 2019, n. 69)	p. 5
3. LA RIFORMA DEL REATO DI VIOLENZA SESSUALE (Art. 609-BIS c.p.)	p. 6
4. IL CONSENSO DELLA VITTIMA A LIVELLO SOVRANAZIONALE E NELLA GIURISPRUDENZA	p. 7
5. VIOLENZA SESSUALE (modifica Art. 609 BIS Codice Penale)	p. 8
6. LE NUOVE FRONTIERE DELLA VIOLENZA DI GENERE: i C.D. "Nuovi Reati"	p. 12
7. GLI STRUMENTI OPERATIVI DI PREVENZIONE E TUTELA	p. 13
8. IL REATO DI MALTRATTAMENTI: cosa cambia con la nuova legge	p. 13
9. LA TUTELA PER GLI ORFANI DI FEMMINICIDIO: più sostegno e meno ostacoli	p. 15
10. SINTESI DEL REPORT SU OMICIDI VOLONTARI E FEMMINICIDI - I Trimestre 2026	p. 16
CONCLUSIONI	p. 18

VIOLENZA CONTRO LE DONNE: quadro normativo, evoluzione giurisprudenziale e strumenti di tutela

La violenza contro le donne rappresenta un fenomeno strutturale e pervasivo che affonda le sue radici in una matrice culturale di discriminazione e disparità di potere tra i sessi. Non si tratta di una mera emergenza sociale, ma di una sistematica violazione dei diritti umani fondamentali, come riconosciuto da numerosi strumenti internazionali, prima fra tutte la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come "Convenzione di Istanbul".

Il fenomeno non si esaurisce nella violenza fisica, ma assume forme molteplici e insidiose: psicologica, economica, sessuale e, con l'avvento delle nuove tecnologie, digitale. La violenza di genere non inizia con un pugno e non finisce con una denuncia; può manifestarsi attraverso un ricatto online, la pubblicazione non consensuale di un'immagine intima, la diffusione di dati personali per intimidire o campagne di odio che mirano a distruggere la reputazione e la dignità delle donne.

L'Ordinamento giuridico italiano, in risposta a questa complessa realtà e sotto l'impulso delle fonti sovranazionali, ha conosciuto una profonda evoluzione. Da un approccio inizialmente frammentario, si è passati a un sistema integrato di norme penali, processuali e di prevenzione, volto a rafforzare la tutela delle vittime e a contrastare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni. Interventi normativi come la legge sul c.d. "Codice Rosso", e le successive modifiche, hanno introdotto procedure accelerate e nuovi strumenti a difesa delle vittime, segnando un cambio di passo. La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha svolto un ruolo cruciale nell'interpretare estensivamente le tutele, valorizzando la prospettiva della vittima e riconoscendo la specificità della violenza di genere come fattore da cui non si può prescindere nella valutazione dei fatti e della credibilità delle narrazioni.

Il presente "Special" si propone di analizzare lo stato dell'arte della normativa e della giurisprudenza in materia, con un focus sulle più recenti e significative riforme, come l'introduzione del delitto di femminicidio, le proposte di modifica in tema di violenza sessuale, e l'emersione di nuove fattispecie di reato legate al mondo digitale. Verranno altresì esaminati gli strumenti operativi di prevenzione, quali l'Ammonimento del Questore e l'applicativo "YouPol", che costituiscono la prima linea di difesa e un presidio fondamentale per intercettare le situazioni di rischio prima che degenerino in eventi irreparabili.

L'analisi del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di violenza contro le donne rivela un percorso di progressivo rafforzamento delle tutele, orientato al superamento di una visione privatistica del fenomeno e al pieno riconoscimento della sua dimensione di violazione dei diritti fondamentali.

1. LA LEGGE SUL FEMMINICIDIO (Legge 2 dicembre 2025, n. 181)

La Legge 2 dicembre 2025, n. 181, rappresenta un punto di svolta nel contrasto alla violenza di genere, introducendo per la prima volta nell'Ordinamento italiano una fattispecie autonoma di reato: il femminicidio. Prima di tale riforma, l'uccisione di una donna in un contesto di violenza di genere era ricondotta all'omicidio volontario (art. 575 c.p.), eventualmente aggravato da circostanze legate al rapporto tra autore e vittima. L'introduzione del nuovo art. 577-bis c.p. eleva il femminicidio a crimine con una sua specifica identità giuridica, riconoscendone l'autonomo disvalore.

La norma definisce il reato in modo dettagliato, punendo con l'ergastolo "chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali".

Le implicazioni di questa scelta legislativa sono profonde:

- **riconoscimento simbolico e culturale:** si afferma che l'uccisione di una donna "in quanto donna" non è un omicidio generico, ma un crimine che affonda le radici nella discriminazione e in una cultura del possesso.
- **specificità della fattispecie:** la norma tipizza con precisione i contesti e i moventi del femminicidio, superando la sola logica delle aggravanti.
- **trattamento sanzionatorio dedicato:** la legge stabilisce un regime sanzionatorio specifico e rigido, limitando la discrezionalità del giudice nel bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti. Come previsto dal terzo e quarto comma del nuovo art. 577-bis c.p., in presenza di una sola attenuante prevalente, la pena non può essere inferiore a 24 anni; in caso di più attenuanti prevalenti, la pena minima è di 15 anni.

La legge n. 181/2025 non si limita al solo delitto di femminicidio, ma introduce un pacchetto organico di riforme. Viene inserita una nuova circostanza aggravante, applicabile a reati come maltrattamenti (art. 572 c.p.) e lesioni personali (art. 585 c.p.), quando il fatto è commesso con le medesime finalità di odio, dominio o discriminazione che caratterizzano il femminicidio. Inoltre, si prevede la confisca obbligatoria degli strumenti (inclusi quelli informatici) utilizzati per commettere il delitto di maltrattamenti (nuovo art. 572-bis c.p.).

2. IL C.D. “CODICE ROSSO” (Legge 19 luglio 2019, n. 69)

La Legge n. 69/2019, nota come “Codice Rosso”, ha introdotto un’accelerazione procedurale per i reati di violenza domestica e di genere, con l’obiettivo di fornire una risposta più rapida ed efficace. I punti cardine della legge sono:

- **obbligo di audizione della vittima:** il Pubblico Ministero deve assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato.
- **trattazione spedita delle misure cautelari:** il PM deve valutare immediatamente la necessità di richiedere misure cautelari.
- **introduzione di nuove fattispecie di reato:** tra cui la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p., c.d. “revenge porn”), la deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), la costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.) e la violazione dei provvedimenti di allontanamento (art. 387-bis c.p.).
- **inasprimento delle pene** per reati come i maltrattamenti in famiglia e lo stalking.

La finalità del “Codice Rosso” è quella di rafforzare la “tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, in coerenza con gli obblighi internazionali. Tuttavia, l’applicazione di alcune norme, come il divieto di bilanciamento delle attenuanti in caso di omicidio aggravato (art. 577, co. 3, c.p.), ha sollevato questioni di costituzionalità. Con la sentenza n. 197 del 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di tale divieto, ripristinando la discrezionalità del giudice nel valutare la prevalenza delle attenuanti, per evitare risposte sanzionatorie sproporzionate in casi eterogenei rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore, come quelli in cui è la vittima di violenze a reagire in modo esasperato.

3. LA RIFORMA DEL REATO DI VIOLENZA SESSUALE (Art. 609-BIS C.P.)

Un altro fronte di grande rilevanza è la discussione parlamentare, (Atti Senato n. 1715, 90, 1716, 1717, 1743), per la modifica dell'art. 609-bis c.p. in materia di violenza sessuale. Il dibattito si è concentrato sulla centralità del consenso, in linea con l'art. 36 della Convenzione di Istanbul.

Le proposte di modifica si sono articolate attorno a due modelli principali:

1. **modello del “consenso” (testo originario A.C. 1693)**: ispirato al principio “solo un sì è un sì”, la proposta punisce chiunque compia atti sessuali “senza il consenso libero e attuale” della vittima. L'onere è di accertare la presenza di un consenso positivo, esplicito e revocabile in ogni momento. L'assenza di un “sì” valido integra il reato, anche se la vittima non ha manifestato un chiaro “no”.
2. **modello del “dissenso” (emendamento Bongiorno, A.S. 1715)**: ispirato al modello tedesco, questo approccio sposta il focus sulla “volontà contraria” della persona. Il reato si configura quando l'atto sessuale è compiuto “contro la volontà” della vittima. La norma specifica che la volontà contraria si presume anche quando l'atto è commesso “a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso”. In questo modello, rileva la manifestazione, anche implicita, di un “no”.

Sebbene apparentemente distinti, entrambi i modelli mirano a rafforzare la tutela della libertà sessuale. La giurisprudenza della Cassazione, tuttavia, ha già da tempo interpretato l'attuale art. 609-bis c.p. in un'ottica che valorizza l'assenza di consenso, anticipando di fatto i principi della Convenzione di Istanbul.

4. IL CONSENSO DELLA VITTIMA A LIVELLO SOVRANAZIONALE E NELLA GIURISPRUDENZA

La giurisprudenza italiana e le fonti sovranazionali convergono nel definire la violenza sessuale come qualsiasi atto sessuale non consensuale. La Convenzione di Istanbul, all'art. 36, stabilisce che "il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto".

La Corte di Cassazione ha recepito pienamente questo principio, affermando che:

- il reato di violenza sessuale si configura non solo in presenza di un dissenso esplicito, ma anche in "assenza del consenso della persona offesa, non espresso neppure tacitamente" (Cass., Sez. III, n. 22127 del 2017).
- il consenso "deve permanere durante tutto l'arco di tempo in cui sono compiuti gli atti sessuali" (Cass., Sez. III, n. 20780 del 2019). Un ripensamento o un dissenso sopravvenuto durante l'atto rende la sua prosecuzione un reato (Cass., Sez. III, n. 32447 del 2023).
- a differenza del consenso, il dissenso non deve essere manifestato per tutta la durata del rapporto, essendo sufficiente la sua manifestazione iniziale (Cass., Sez. III, n. 29356 del 2024).

La giurisprudenza ha anche affrontato la valutazione della credibilità della vittima in contesti di violenza, stabilendo principi fondamentali per evitare la c.d. "vittimizzazione secondaria". La Suprema Corte ha chiarito che non si può pretendere che la vittima riferisca ogni dettaglio delle violenze subite senza una domanda specifica, poiché ciò si tradurrebbe in un'ulteriore violenza psicologica. Il giudice ha il dovere di porre domande mirate, contenute nei limiti delle esigenze istruttorie, e solo la mancata risposta a tali domande può essere valutata come indizio di scarsa attendibilità.

"Di fronte ad una storia personale caratterizzata da violenza di genere, per poter attribuire rilievo al fatto che la donna, o il minore, non abbiano riferito il nome del proprio aguzzino o i dettagli delle violenze subite il giudice di merito deve dare atto, in motivazione, di aver posto specifiche domande a chiarimento della storia, da contenere negli stretti limiti delle esigenze istruttorie, alle quali la vittima non sia stata in grado di rispondere, poiché solo in tal caso la mancata risposta si può tradurre in un indizio di scarsa attendibilità del narrato..."

5. VIOLENZA SESSUALE (modifica Art. 609-BIS Codice Penale)

L'analisi della proposta di modifica dell'articolo 609-bis del Codice penale in materia di violenza sessuale richiede un esame preliminare del quadro normativo e giurisprudenziale vigente.

5.1. Il quadro normativo e giurisprudenziale vigente

Il delitto di violenza sessuale, introdotto dalla legge n. 66/1996, è disciplinato dall'articolo 609-bis del codice penale. Tale riforma ha segnato un mutamento fondamentale, spostando la tutela dal bene giuridico della "moralità pubblica" a quello della "libertà personale" e, specificamente, della libertà di autodeterminazione sessuale dell'individuo.

La norma vigente articola la condotta tipica in due macro-ipotesi:

1. Violenza sessuale per costrizione: punisce chiunque, "con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali". La pena prevista è la reclusione da sei a dodici anni. La giurisprudenza ha interpretato estensivamente i presupposti della costrizione:

- la **violenza** non si limita alla mera forza fisica, ma include qualsiasi atto che limiti la libertà del soggetto passivo, come un'azione insidiosamente rapida che sorprende la vittima e ne supera la contraria volontà.
- l'**abuso di autorità** non riguarda solo posizioni pubblicistiche, ma anche ogni potere di supremazia di natura privata (es. datore di lavoro, responsabile di un centro di accoglienza) strumentalizzato per costringere la vittima.

2. Violenza sessuale per induzione: punisce con la stessa pena chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali, alternativamente:

- "abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto";
- "traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona". La giurisprudenza ha chiarito che l'inferiorità psichica può derivare non solo da patologie, ma anche da un limitato processo evolutivo, dalla minore età, da credenze esoteriche o dalla volontaria assunzione di alcol o droghe, se strumentalizzata dall'agente.

Un elemento centrale, seppur non esplicitato nel testo di legge vigente, è il consenso della persona offesa. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affermato che il consenso agisce come elemento "negativo" della fattispecie: la sua assenza è "l'in sé" del reato. Si è stabilito che il consenso deve:

- esistere per tutta la durata del rapporto sessuale, senza soluzione di continuità.
- la sua revoca durante l'atto ("in itinere") fa sì che la prosecuzione del rapporto integri il reato.
- la sua mancanza è sufficiente a configurare il reato, anche senza una esplicita manifestazione di dissenso, come nel caso di atti compiuti su persona dormiente o incosciente.

Infine, l'attuale articolo 609-bis prevede al terzo comma un'importante **circostanza attenuante** per i "casi di minore gravità", con una diminuzione di pena non eccedente i due terzi. La sua applicazione richiede una valutazione globale del fatto, considerando mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione e condizioni della vittima, per accertare una compressione non grave della libertà sessuale e un danno contenuto.

5.2. Il Contesto Internazionale: la Convenzione di Istanbul

La spinta verso una riforma della violenza sessuale incentrata sul consenso proviene in modo significativo dalla **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)**, ratificata dall'Italia con L. n. 77/2013.

L'**articolo 36** della Convenzione impegna gli Stati parte a qualificare come reato:

- a) atti sessuali non consensuali con penetrazione [...];
- b) altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso [...].

La stessa norma chiarisce che "il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto". Questo approccio, basato sul modello "solo sì significa sì" ("only yes means yes"), pone l'assenza di un consenso liberamente espresso come unico fulcro della fattispecie penale, superando la necessità di provare l'uso di violenza o minaccia da parte dell'agente.

5.3 Testo approvato dalla Camera (A.C. 1693, poi A.S. 1715);

La Camera ha riscritto integralmente l'articolo introducendo il criterio del "consenso libero e attuale".

Art. 609-bis (Violenza sessuale)

Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza il consenso libero e attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti

sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

TESTO OGGI IN DISCUSSIONE AL SENATO (testo unificato della Commissione)

Questo è il testo predisposto dalla Presidente-relatrice Bongiorno, adottato come testo base dalla Commissione Giustizia e successivamente trasmesso al comitato ristretto. Non è legge e può ancora essere modificato.

Art. 609-bis (Violenza sessuale)

Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La volontà contraria all'atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.

La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità.

DIFFERENZA ESSENZIALE IN UNA TABELLA

Vigente	Camera	Testo Commissione Senato
Violenza/minaccia/abuso come elementi costitutivi	Reato fondato sull'assenza di consenso libero e attuale	Reato fondato sulla volontà contraria della persona
Nessun riferimento espresso al consenso	Centralità del consenso	Centralità del dissenso
Pena base 6-12 anni	Pena base 6-12 anni	Pena base 4-10 anni
Nessun riferimento al "freezing"	Nessun riferimento espresso	Inclusi atti a sorpresa e impossibilità di esprimere dissenso (freezing)

5.4 Considerazioni Finali

La proposta di modifica dell'art. 609-bis c.p. rappresenta un'evoluzione significativa della disciplina dei reati sessuali, portando a compimento un percorso già tracciato dalla giurisprudenza e sollecitato dalle fonti sovranazionali. Le principali implicazioni sono:

- **piena adozione del modello del consenso:** la norma si allinea esplicitamente alla Convenzione di Istanbul, ponendo la mancanza di una volontà libera e consapevole al centro della definizione di violenza sessuale.
- **codificazione dei principi giurisprudenziali:** molti orientamenti consolidati della Corte di Cassazione in tema di violenza a sorpresa, incapacità di esprimere il dissenso e criteri per la valutazione della minore gravità vengono trasfusi nel testo di legge, aumentando la certezza del diritto.
- **ristrutturazione del reato:** la trasformazione della violenza, minaccia e abuso in circostanze aggravanti chiarisce che il bene protetto è in primis la libertà di autodeterminazione sessuale in sé, e che l'uso di mezzi coercitivi costituisce un'offesa ulteriore e più grave, meritevole di una sanzione inasprita.

In sintesi, la riforma proposta mira a rafforzare la tutela della persona, rendendo inequivocabile che qualsiasi atto che invade la sfera della sessualità altrui senza un consenso validamente espresso costituisce reato, indipendentemente dalle modalità con cui tale violazione della volontà viene perpetrata.

6. LE NUOVE FRONTIERE DELLA VIOLENZA DI GENERE: i C.D. “Nuovi Reati”

La violenza di genere si manifesta oggi con crescente frequenza attraverso la dimensione digitale. Nuove forme di aggressione sono:

Revenge Porn (art. 612-ter c.p.): consiste nella diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito. La legge punisce sia chi diffonde il materiale per primo, sia chi lo riceve e lo ricondivide, con pene aggravate se il fatto è commesso dall'ex partner.

Matrimonio Forzato (art. 558-bis c.p.): punisce chiunque, con violenza o minaccia, costringa una persona a contrarre matrimonio o unione civile, anche se il fatto è commesso all'estero.

Cyberstalking: rientra nel reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), che prevede un'aggravante specifica se il fatto è commesso con strumenti informatici o telematici.

Doxing: la diffusione di dati personali di una persona senza il suo consenso per danneggiarla. Sebbene non sia un reato autonomo, può integrare diverse fattispecie come la diffamazione (art. 595 c.p.), il trattamento illecito di dati personali (art. 167 D.Lgs. 196/2003) o gli atti persecutori.

Deepfake: la creazione di contenuti falsi (video, audio) tramite intelligenza artificiale. Se a contenuto sessuale, può integrare il reato di “revenge porn”; se lesivo della reputazione, quello di diffamazione.

Sextortion: il ricatto sessuale, ovvero la minaccia di diffondere materiale intimo per ottenere denaro o altri vantaggi. Integra principalmente il reato di estorsione (art. 629 c.p.).

Slut Shaming: L'umiliazione di una persona per il suo comportamento sessuale. Può configurare i reati di diffamazione o molestie (art. 660 c.p.).

7. GLI STRUMENTI OPERATIVI DI PREVENZIONE E TUTELA

Accanto alla repressione penale, l'Ordinamento ha sviluppato strumenti di prevenzione volti a intercettare precocemente il rischio di violenza.

App YouPol: applicazione gratuita della Polizia di Stato che permette di segnalare, anche in forma anonima, episodi di violenza domestica, spaccio e bullismo. Consente di inviare messaggi, foto e video geolocalizzati, offrendo un canale di contatto diretto, discreto e immediato con le forze dell'ordine.

Ammonimento del Questore (D.L. 11/2009): è una misura di prevenzione amministrativa, anteriore alla querela, con cui il Questore "ammonisce" formalmente l'autore di condotte di stalking o violenza domestica, invitandolo a cessare il comportamento. Non è una condanna penale, ma un avvertimento formale con precise conseguenze giuridiche: se il soggetto ammonito commette il reato per cui è stato ammonito, la procedibilità diventa d'ufficio e la pena è aumentata. Tale strumento rappresenta un primo, fondamentale livello di tutela istituzionale per la vittima. Recentemente, la L. 168/2023 ha potenziato le misure di prevenzione, prevedendo che il prefetto possa adottare misure di "vigilanza dinamica" a tutela della persona offesa in caso di pericolo di reiterazione.

8. IL REATO DI MALTRATTAMENTI: cosa cambia con la nuova legge

La legge n. 181 del 2025 ha introdotto modifiche importanti al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsto dall'articolo 572 del Codice Penale. L'obiettivo è rafforzare la tutela delle vittime, adeguando la norma a situazioni complesse che prima rischiavano di non essere pienamente comprese dalla legge.

8.1 A chi si applica? L'estensione agli ex conviventi con figli

La novità più significativa riguarda le coppie la cui convivenza è terminata, ma che hanno ancora figli in comune.

- Il problema precedente: prima di questa modifica, una volta cessata la convivenza, le condotte persecutorie dell'ex partner venivano spesso qualificate come "stalking" (atti persecutori, art. 612-bis c.p.) e non più come maltrattamenti. Questo creava incertezza e difficoltà nel definire quando un reato finiva e l'altro iniziava.

- La soluzione attuale: la nuova legge stabilisce che il reato di maltrattamenti continua a sussistere anche se la coppia non vive più insieme, qualora la gestione dei figli diventi lo strumento attraverso cui l'autore prosegue le sue condotte vessatorie e di controllo sulla vittima. In pratica, la legge riconosce che il legame genitoriale può essere sfruttato per continuare ad esercitare una forma di maltrattamento.

8.2 Una nuova aggravante per la violenza di genere

È stata introdotta una specifica circostanza aggravante che aumenta la pena da un terzo alla metà. Questa si applica quando i maltrattamenti sono commessi con una chiara matrice di violenza di genere, ovvero come un «atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna». In sostanza, se il reato è motivato da una logica di sopraffazione legata al genere della vittima, la punizione è più severa.

8.3 La confisca obbligatoria dei beni usati per il reato

Con il nuovo articolo 572-bis del Codice Penale, in caso di condanna o patteggiamento per maltrattamenti, il giudice deve ordinare la confisca di tutti i beni che sono stati utilizzati, anche solo in parte, per commettere il reato.

Questo include esplicitamente strumenti come telefoni cellulari, computer e dispositivi telematici, ma anche altri beni. Ad esempio, può essere confiscata l'automobile usata per pedinare la vittima o le videocamere installate per controllarla. Si tratta di una misura con finalità punitiva, che colpisce l'autore del reato privandolo degli strumenti con cui ha agito.

8.4 Come si applicano nel tempo le nuove regole?

Per l'estensione del reato agli ex conviventi: trattandosi di una modifica sfavorevole all'imputato, si applica solo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

L'eccezione del reato abituale: il reato di maltrattamenti è un "reato abituale", cioè è composto da una serie di condotte ripetute nel tempo. La giurisprudenza chiarisce che se anche un solo episodio di maltrattamento avviene dopo l'entrata in vigore della nuova legge, l'intera condotta (compresi i fatti precedenti) viene giudicata secondo la normativa più recente e severa, perché il reato si considera consumato nel momento in cui cessa l'abitudine.

9. LA TUTELA PER GLI ORFANI DI FEMMINICIDIO: più sostegno e meno ostacoli

La legge n. 181/2025 ha potenziato in modo significativo anche gli strumenti di supporto per i figli delle vittime di omicidio in un contesto familiare o affettivo, spesso definiti “orfani di femminicidio”.

9.1 L'indennizzo da parte dello Stato: cade il requisito della “stabile convivenza”

La legge ha reso più semplice per gli orfani accedere all'indennizzo economico previsto per le vittime di reati violenti.

- la novità principale: non è più necessario che tra la vittima e l'omicida ci fosse un rapporto di “stabile convivenza”. Ora è sufficiente che fossero legati da una “relazione affettiva”. Questa modifica è fondamentale perché adegua la protezione alla realtà sociale, dove molte relazioni significative non implicano una convivenza formale.
- accesso diretto: Inoltre, nei casi di omicidio del partner (o ex partner) o di femminicidio (art. 577-bis c.p.), gli orfani possono richiedere l'indennizzo direttamente allo Stato, senza dover prima tentare (infruttuosamente) di ottenere il risarcimento dal colpevole condannato.

9.2 L'assistenza legale gratuita (Gratuito Patrocinio)

Anche l'accesso al patrocinio a spese dello Stato (comunemente detto “gratuito patrocinio”) è stato ampliato per i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti della vittima.

- Deroga ai limiti di reddito: questi ragazzi hanno diritto a un Avvocato pagato dallo Stato a prescindere dal reddito della loro famiglia.
- Ampliamento dei casi: come per l'indennizzo, questo diritto è stato esteso ai casi in cui il genitore è stato ucciso da una persona con cui aveva una relazione affettiva, anche senza stabile convivenza, e in tutti i casi in cui viene accertato il nuovo reato di femminicidio.
- Applicazione immediata: poiché si tratta di una norma processuale, questo beneficio si applica subito a tutti i procedimenti in corso, anche se i fatti sono avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge, secondo il principio tempus regit actum (la legge del tempo regola l'atto).

10. SINTESI DEL REPORT SU OMICIDI VOLONTARI E FEMMINICIDI - I Trimestre 2026

Dal report statistico elaborato dal Servizio Analisi Criminale (SAC) della Direzione Centrale della Polizia Criminale, pubblicato nel maggio 2026, che monitora l'andamento degli omicidi volontari e del nuovo reato di femminicidio in Italia si evidenzia quanto segue.

10.1 Gli omicidi volontari nel triennio 2023-2025

Il report evidenzia un trend in costante diminuzione degli omicidi volontari negli ultimi tre anni, alcuni dati emergono con forza:

- la grande maggioranza delle donne uccise lo è in ambito familiare o affettivo: nel 2025, su 97 donne vittime di omicidio, 85 sono state uccise in questo contesto.
- Il partner o l'ex partner è spesso l'autore: nel 2025, 62 donne su 97 sono state uccise dal proprio compagno o ex compagno.
- In termini generali, gli omicidi totali sono scesi da 341 nel 2023 a 286 nel 2025, con una riduzione significativa.

10.2 Il nuovo reato di femminicidio (art. 577-bis c.p.)

Il reato di femminicidio è stato introdotto dalla Legge n. 181 del 2 dicembre 2025, entrata in vigore il 17 dicembre 2025:

- Dal 17 al 31 dicembre 2025: non si registra nessun caso di femminicidio ai sensi del nuovo articolo 577-bis c.p.
- Dal 1° gennaio al 31 marzo 2026: si registrano 3 casi di femminicidio, con vittime tutte donne di età compresa tra i 41 e i 64 anni.

10.3 Confronto tra I trimestre 2025 e I trimestre 2026

Confrontando i primi tre mesi del 2025 con quelli del 2026 emerge che:

- gli omicidi volontari ex art. 575 c.p. sono stati 61 nel 2025 e 59 nel 2026: sostanzialmente stabili.
- Considerando però anche i 3 femminicidi del 2026, le vittime totali nel primo trimestre 2026 salgono a 62.
- Le vittime di sesso femminile sono state 19 nel primo trimestre 2025 e 15 nel primo trimestre 2026, con una leggera diminuzione.

10.4 Chi sono gli autori degli omicidi e femminicidi

Analizzando le fasce d'età dei presunti autori noti, nel primo trimestre 2026 emerge che:

- il 36% aveva tra i 25 e i 40 anni (era il 37% nel 2025);
- il 32% aveva tra i 41 e i 64 anni (era il 28% nel 2025, in aumento),
- il 26% aveva tra i 18 e i 24 anni (era il 27% nel 2025);
- il 5% aveva 65 anni o più (era il 6% nel 2025);
- solo l'1% era minorenne (era il 2% nel 2025).

In sintesi, la fascia d'età più rappresentata tra gli autori è quella dei giovani adulti tra i 25 e i 40 anni, seguita dalla fascia 41-64 anni, in leggero aumento rispetto all'anno precedente.

In breve

- Gli omicidi totali sono in calo nel triennio, ma la violenza contro le donne in ambito familiare e affettivo rimane dominante;
- il nuovo reato di femminicidio ha già registrato i suoi primi 3 casi nei soli tre mesi di piena operatività;
- Il monitoraggio istituzionale è ora più preciso e disaggregato proprio grazie alle novità introdotte dalla Legge n. 181/2025.

CONCLUSIONI

L'analisi del quadro normativo e giurisprudenziale dimostra una crescente consapevolezza da parte del Legislatore e della Magistratura della specificità e gravità della violenza contro le donne.

Il percorso evolutivo, fortemente influenzato dalle fonti sovranazionali come la Convenzione di Istanbul, ha portato alla costruzione di un sistema di tutele più integrato ed efficace, che spazia dalla prevenzione alla repressione.

L'introduzione del delitto di femminicidio, la riforma in itinere sulla violenza sessuale, e il riconoscimento penale delle nuove forme di violenza digitale segnano un progresso significativo.

Al contempo, la giurisprudenza di legittimità ha svolto un ruolo essenziale nell'orientare l'interpretazione delle norme verso una tutela sostanziale della vittima, combattendo gli stereotipi di genere e la vittimizzazione secondaria.

Tuttavia, la sola risposta normativa, per quanto avanzata, non è sufficiente. La prevenzione passa anche dalla cultura, dall'educazione e da una responsabilità collettiva.

Strumenti operativi come l'App YouPol e l'Ammonimento del Questore rappresentano presidi di prossimità cruciali, ma la loro efficacia dipende dalla conoscenza che ne hanno i cittadini e dalla fiducia riposta nelle istituzioni.

La lotta alla violenza di genere è una sfida quotidiana che richiede un impegno congiunto, giuridico e sociale, per garantire a ogni donna il diritto fondamentale a vivere una vita libera da violenza e paura.